

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia

del 19 dicembre 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 2003²,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione può concedere aiuti finanziari annui alla Fondazione Bibliomedia nei limiti dei crediti stanziati.

² L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

La Fondazione sottopone ogni anno per approvazione al Dipartimento federale dell'interno il preventivo, il rapporto di gestione e il consuntivo.

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2007.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003

Il presidente: Max Binder
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003

Il presidente: Fritz Schiesser
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 13 gennaio 2004³

Termine di referendum: 22 aprile 2004

¹ RS 101
² FF 2003 5397
³ FF 2004 11

